CAMERA DEI DEPUTATI N. 3089

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRACCI MARINAI, ARLACCHI, NOVELLI, BIELLI, BIRICOTTI, BOVA, BRACCO, BRUNALE, CACCAVARI, CAMOIRANO, CENNAMO, COMMISSO, CORNACCHIONE MILELLA, DALLA CHIESA, DE BIASE GAIOTTI, DI STASI, FERRANTE, GIACCO, GORI, INCORVAIA, LORENZETTI, LUMIA, MANGANELLI, MASELLI, MASTROLUCA, MAGDA NEGRI, OLIVO, PAOLONI, ROTUNDO, SCALIA, SCHETTINO, SETTIMI, SITRA, SODA, VOZZA

—

Norme per il riconoscimento del servizio di tecnico laureato ai ricercatori confermati

Presentata il 6 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si vuole eliminare una situazione di palese ingiustizia nei confronti dei ricercatori universitari che provengono dalla carriera di tecnico laureato.

I tecnici laureati che, dopo aver vinto il libero concorso per ricercatore, sono stati confermati nel nuovo ruolo, non possono vedersi riconosciuta ai fini della carriera l'anzianità di servizio prestato nel ruolo di provenienza. Questo perché l'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevede come riconoscibili per i ricercatori solo i servizi prestati in una delle figure di cui all'articolo 7 della legge n. 28 del 1980 (contrattisti, assegnisti, borsisti) ed in altre figure la cui valenza universitaria è senza dubbio inferiore a quella del tecnico laureato.

Lo stesso articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevede però il riconoscimento del servizio di tecnico laureato sia per la carriera del professore associato (per due terzi) sia per quella del professore ordinario (per un mezzo).

È evidente che il legislatore non aveva ipotizzato il passaggio del tecnico laureato al ruolo del ricercatore, avendone invece

ipotizzato, attraverso l'ammissione al giudizio di idoneità, il passaggio al ruolo di professore associato.

Ed in effetti la posizione del tecnico laureato, sia dal punto di vista giuridico sia retributivo, era tale da non rendere prevedibile un suo passaggio al ruolo di ricercatore.

La situazione è però radicalmente mutata verso la fine degli anni ottanta: mentre i ricercatori hanno prima ottenuto l'aggancio alle retribuzioni del personale docente e poi una serie di prerogative in campo didattico, il ruolo del tecnico laureato è stato del tutto dimenticato. Ciò ha fatto sì che i tecnici laureati abbiano iniziato a partecipare ai concorsi liberi per ricercatore quando avevano già alle spalle una considerevole anzianità di servizio.

La presente proposta di legge ha lo scopo di evitare che detta anzianità vada perduta dopo l'accesso al nuovo ruolo e di sanare, quindi, una situazione di palese discriminazione, che provoca un danno economico notevole alla categoria.

A tal fine la presente proposta di legge prevede che ai ricercatori universitari sia riconosciuto, all'atto della loro conferma in ruolo, il servizio effettivamente prestato in qualità di tecnico laureato, nella stessa misura di due terzi, che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 già riconosce per la carriera di professore associato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia di ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché l'attività effettivamente prestata in qualità di tecnico laureato di cui all'articolo 50, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Reubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il terzo comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3089
Lire 500